

Atto Costitutivo

UNIONE DEI COMUNI “AREA URBANA FUNZIONALE DI AGRIGENTO”

L'anno duemilaventitre, il giorno _____ del mese di _____ in Agrigento (Provincia di Agrigento) presso l'ufficio di Segreteria di questo Comune ubicato in Piazza L. Pirandello nr. XX avanti a me dott.ssa XXXX n.q. di Segretario Comunale del Comune di Agrigento senza assistenza di testimoni per espressa rinuncia fatta di comune accordo dalle parti, aventi i requisiti di legge, ai fini del presente atto sono comparsi:

- Il Comune di **AGRIGENTO** rappresentato da **Francesco Miccichè**, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune suddetto, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione del Consiglio Comunale nr..... del.....

- Il Comune di **ARAGONA** rappresentato da **Giuseppe Pendolino**, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune suddetto, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione del Consiglio Comunale nr..... del.....

- Il Comune di **COMITINI** rappresentato da **Luigi Nigrelli**, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune suddetto, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione del Consiglio Comunale nr..... del.....

- Il Comune di **FAVARA** rappresentato da **Antonio Palumbo**, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune suddetto, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione del Consiglio Comunale nr..... del.....

- Il Comune di **JOPPOLO GIANCAXIO** rappresentato da, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune suddetto, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione del Consiglio Comunale nr..... del.....

- Il Comune di **RAFFADALI** rappresentato da **Silvio Marcello Maria Cuffaro**, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune suddetto, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione del Consiglio Comunale nr..... del.....

- Il Comune di **SANTA ELISABETTA** rappresentato da **Domenico Gueli**, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune suddetto,

autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione del Consiglio Comunale nr..... del.....

- Il Comune di **SANT' ANGELO MUXARO** rappresentato da, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune suddetto, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto giusta deliberazione del Consiglio Comunale nr..... del.....

Tutto ciò premesso, le parti come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

La seguente narrativa viene espressamente richiamata e fa parte integrante del presente atto.

ART. 1 - È costituita con il presente atto l'Unione dei Comuni denominata "Area Urbana Funzionale di Agrigento", di cui fanno parte i Comuni di Agrigento, Aragona, Comitini, Favara, Joppolo Giancaxio, Raffadali, Santa Elisabetta, Sant'Angelo Muxaro. L'Unione è ente locale autonomo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e applicabile nell'ordinamento della Regione Sicilia per effetto del rinvio dinamico operato dall'art. 37 della Legge Regionale n. 7/92.

ART. 2 – L'Unione è costituita per l'esercizio di servizi e funzioni proprie dei Comuni che la compongono ed è regolata dal relativo Statuto che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale. L'Unione potrà altresì ai sensi dell'art. 30 del TUEL stipulare convenzioni con altri Enti locali.

ART. 3 - La sede dell'Unione viene stabilita in _____ (AG) nella _____, presso il Palazzo Municipale.

ART. 4 - I servizi, le funzioni, le attività, l'organizzazione, il funzionamento, le finanze dell'unione e i rapporti tra l'Unione medesima e i Comuni che ne fanno parte sono disciplinati dallo Statuto dell'Unione, così come i rapporti tra l'Unione e gli altri Enti locali, che unitamente al presente atto costitutivo, è approvato dai singoli Consigli Comunali a norma di legge.

ART. 5 - Sono organi dell'Unione il Consiglio, la Giunta e il Presidente, eletti secondo le modalità stabilite dallo Statuto.

ART. 6 - I Comuni aderenti possono recedere dall'Unione, con le modalità indicate nello Statuto.

ART. 7 - Sono a carico dell'Unione tutte le spese dell'atto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, ivi comprese le eventuali spese di bollo e registro dei documenti, nonché tutte le spese in bollo inerenti agli atti consequenziali al presente.

Del presente Atto io Segretario Comunale ho dato lettura alle Parti che, a mia domanda, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrivono con me Segretario rogante, dopo avermi dispensato dalla lettura degli allegati avendo esse affermato di conoscerne il contenuto.

Predisposto e scritto al computer, ed in parte a mano, dall'Ufficio Contratti di questo Comune, consta di n. fogli di carta resa legale dei quali occupa n. facciate intere e quanto della presente.

Allegati:

1. Statuto dell'Unione dei Comuni dell'“Area Urbana Funzionale di Agrigento”;
2. Delibere C.C. di approvazione dello Statuto.

Comune di Agrigento
Il Sindaco *Francesco MICCICHE'*

Comune di Aragona
Il Sindaco *Giuseppe PENDOLINO*

Comune di Comitini
Il Sindaco *Luigi NIGRELLI*

Comune di Favara
Il Sindaco *Antonio PALUMBO*

Comune di Joppolo Giancaxio
Il Sindaco *Angelo Giuseppe PORTELLA*

Comune di Raffadali
Il Sindaco *Silvio marcello Maria CUFFARO*

Comune di Santa Elisabetta
Il Sindaco *Domenico GUELI*

Comune di Sant'angelo Muxaro
Il Sindaco *Angelo TIRRITO*

Il Segretario Rogante

STATUTO DELL'UNIONE DEI COMUNI
“AREA URBANA FUNZIONALE DI AGRIGENTO”

Indice

Premessa

TITOLO I – PRINCIPI FONDAMENTALI

...

TITOLO II – COMPETENZE

...

TITOLO III - ORGANI DI GOVERNO

...

TITOLO IV – ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

...

TITOLO V - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

...

TITOLO VI - FINANZE E CONTABILITÀ

...

TITOLO VII – NORME TRANSITORIE E FINALI

....

Premessa

I dati demografici consegnano una verità che costituisce il punto di partenza di tutte le analisi territoriali: un marcato processo di spopolamento, soprattutto nell'ultimo decennio solo parzialmente compensato dal saldo migratorio estero positivo, accompagnato dalla riduzione di giovani generazioni che immaginano il proprio futuro di vita e di lavoro sul territorio della Provincia di Agrigento. Se proseguirà il trend demografico negativo, nel prossimo futuro tutto il territorio della Area Funzionale Urbana (FUA) sarà interessato da un aumento della componente anziana della popolazione, con conseguente accelerazione dei mutamenti nella domanda di servizi alla persona (a partire da quelli sanitari e sociali), che dovrà essere fronteggiata con politiche mirate già a partire dal periodo di programmazione 2021-2027: non solo per garantire una buona qualità della vita agli abitanti, ma anche per aumentare la capacità del territorio di trattenere ed attrarre residenti.

Il tasso di disoccupazione registrato complessivamente nella coalizione a fine dicembre 2019 è pari al 24,7%, solo di poco migliore della media regionale (25,7%, con i valori più alti registrati nelle aree metropolitane di Palermo e Catania) ma ben al di sopra della media delle regioni del Mezzogiorno (20,7%) e di quella nazionale (13,1%). Considerazioni analoghe possono essere fatte per la disoccupazione giovanile e quella femminile.

I dati sul consumo del suolo della coalizione, a dimostrazione di una certa vivacità del sistema urbano, sono migliori della media regionale e provinciale ma ancora lontani da quelli dei grandi centro metropolitani così come anche ancora modesti sono i flussi di pendolarismo di fatto circoscritti alle città di Agrigento e Porto. Empedocle e soprattutto circoscritti a quello di natura studentesca.

Abbastanza gravi le carenze infrastrutturali, la dotazione informatica è scarsa, i servizi alle imprese non sono coerenti con le peculiarità del tessuto produttivo così come l'offerta formativa. Infine sono significative le carenze del sistema di distribuzione idrica e in alcuni comuni sono rilevanti i rischi di natura idrogeologica.

I dati per la Coalizione di Agrigento compongono dunque un quadro di un sistema urbano aperto verso il mare (sia per quanto riguarda la dimensione turistica che per quella logistica e portuale) ma poco connesso con gli altri territori della Regione (in termini di accessibilità e di scambi di flussi), afflitto da carenze dei sistemi infrastrutturali e da un periodo di difficoltà dell'economia locale, che rischia di esacerbare il calo demografico in corso. Non mancano però punti di forza che possono essere sfruttati per avviare una nuova stagione di sviluppo: nel turismo, nella produzione di energie sostenibili, nelle specializzazioni artigiane e industriali locali (che potranno trovare opportunità di crescita con la nuova ZES). È questo il nodo da affrontare con decisione: occorre frenare l'emigrazione delle giovani generazioni che dissangua l'organismo vitale delle comunità locali e tentare un'inversione di tendenza attraverso azioni positive sul capitale umano del territorio.

Ed è questa la cornice di senso e lo spirito di fondo che animerà e guiderà le elaborazioni programmatiche della FUA che saranno tese a migliorare i servizi di cittadinanza e attrarre nuovi cittadini, disponibili a partecipare ai necessari processi di innovazione e di “rigenerazione” del capitale sociale dell’intera area.

Nel dettaglio, l’Accordo di Partenariato Italia 2021/2027, approvato in seguito al negoziato formale con decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 4787 del 15.07.2022, prevede espressamente, nell’ambito dell’Obiettivo Strategico di Policy 5 - “Un’Europa più vicina ai cittadini”, l’attivazione di Strategie Territoriali locali (ST) nella Aree Urbane, sostenute anche dai Programmi Regionali in una prospettiva di area urbana vasta, per affrontare, con adeguati investimenti multisettoriali, le molteplici sfide attraverso gli Organismi intermedi

In questa direzione con deliberazione della Giunta Regionale Sicilia nr. 131 del 23.03.2022 ad oggetto “Programmazione della politica di coesione 2021/2027 FESR, CTE e assetti per le politiche territoriali” sono state individuate così come riportato nel “Documento Strategico per la programmazione regionale FESR 2021-2027 - Appendice 1 “la selezione delle Aree Urbane siciliane il 2021-2027” - le nove Aree Urbane Funzionali (FUA) della Regione Sicilia, e fra queste quella denominata “FUA di Agrigento” comprendente i Comuni di: Agrigento, Aragona, Comitini, Favara, Joppolo Giancaxio, Raffadali, Santa Elisabetta, Sant’Angelo Muxaro, Porto Empedocle, Realmonte e Siculiana

Con successiva deliberazione della Giunta Regionale Sicilia nr. 519 del 20.09.2022 è stato definito il perimetro della Area Funzionale Urbana comprendente i Comuni di cui sopra e definite le modalità organizzative e di attuazione delle politiche territoriali della Regione Siciliana, contribuendo a ridurre i divari tramite il rafforzamento della dimensione territoriale integrata delle politiche settoriali, attraverso Strategie Territoriali (ST) a tutti i livelli di governance.

A tal uopo, la presente Unione viene costituita tra i Comuni di Agrigento, Aragona, Comitini, Favara, Joppolo Giancaxio, Raffadali, Santa Elisabetta, Sant’Angelo Muxaro, in vista dell’ingresso prossimo e necessario di tutti gli altri Comuni facenti parte della FUA, oggi associati in altre Unioni, con la finalità ultima di facilitare un’attuazione integrata delle relative politiche territoriali.

Difatti, occorre ripensare a forme di collaborazione tra i vari enti locali volte all’esercizio in forma associata di funzioni e servizi per perseguire gli obiettivi comuni legati allo sviluppo territoriale.

In particolare, si intende realizzare quale prioritaria finalità quella di accrescere i servizi di rango urbano della FUA di Agrigento attraverso il perseguimento di tre sfide quali Competitività, Attrattività e vivibilità e transizione ecologica e digitale.

TITOLO I – PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 – Natura giuridica dell’Unione

1. Ai sensi dell'art. 32 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. l'Unione di comuni è l'ente locale costituito da due o più comuni finalizzato all'esercizio associato di funzioni e servizi.
2. Ogni comune può far parte di una sola Unione di comuni. L'Unione di comuni può stipulare apposite convenzioni con altre unioni o con singoli comuni.
3. L'Unione ha potestà statutaria e regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione vigenti nella Regione Siciliana.

Art. 2 – Costituzione

1. L'Unione di Comuni disciplinata dal presente Statuto, in seguito chiamata Unione, è costituita tra i Comuni di Agrigento, Aragona, Comitini, Favara, Joppolo Giancaxio, Raffadali, Santa Elisabetta, Sant'Angelo Muxaro, ed è denominata "Area Urbana Funzionale di Agrigento".
2. Il suo territorio coincide con l'intero territorio dei Comuni che la costituiscono.
3. Le successive eventuali modifiche al presente Statuto sono approvate con le stesse modalità occorse per l'approvazione
4. L'adesione all'Unione degli altri Comuni facenti parte dell'Area Funzionale Urbana (Porto Empedocle, Realmonte e Siculiana), che ne facciano richiesta mediante deliberazione dei rispettivi Consigli Comunali, è ammessa dal presente Statuto e formalizzata con Deliberazione di presa d'atto del Consiglio dell'Unione senza alcun limite di sorta.

Art. 3 – Finalità

1. L'Unione di Comuni "Area Urbana Funzionale di Agrigento", con riguardo alle proprie attribuzioni, rappresenta le comunità che risiedono nel territorio, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. L'Unione concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi comunali, della Regione Siciliana, dello Stato e dell'Unione Europea e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
3. L'Unione si impegna a stipulare con gli altri Comuni facenti parte della FUA di Agrigento una convenzione ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. finalizzata ad elaborare le strategie di sviluppo, gli indirizzi programmatici da perseguire e le relative modalità di attuazione. L'Unione opera, anche attraverso l'istituto della convenzione, alla definizione della strategia di sviluppo dell'area che dovrà perseguire, come obiettivo ultimo, l'accrescimento dei servizi di rango urbano in uno col miglioramento del processo di urbanizzazione di un'area vasta, secondo le linee programmatiche definite in sede comune.

Gli atti di indirizzo inerenti alla programmazione e attuazione della Strategia territoriale della FUA di Agrigento, definita in convenzione ex art. 30 del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. con gli altri Comuni della

coalizione, sono demandati esclusivamente agli organi della Convenzione, al fine di garantire la piena rappresentatività del territorio dell'Area. Tale fattispecie decade nel momento in cui la totalità degli altri Comuni associati per mezzo di Convenzione ex art. 30 del d.lgs. 267/2000 entrino a far parte dell'Unione dei Comuni dell'Area Urbana Funzionale di Agrigento

4. L'Unione assumerà il ruolo di Organismo Intermedio quanto all'attuazione della Strategia Territoriale dell'intera Area.

5. In particolare assume:

- a) i compiti delegati dall'Autorità di Gestione PR FESR 2021/2027, nonché da ulteriori autorità sovracomunali che decidano di optare per la delega di funzione all'Area Funzionale Urbana di Agrigento per l'attuazione dei correlati piani, programmi e progetti;
- b) le mansioni per conto di dette Autorità nei confronti dei beneficiari che attuano le operazioni;
- c) le funzioni di beneficiario delle operazioni per talune operazioni.

Art. 4 - Obiettivi programmatici

La gestione associata delle funzioni è rivolta al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) promuovere lo sviluppo dell'intero territorio e la crescita delle comunità che la costituiscono, attraverso la gestione collettiva ed unitaria delle funzioni a tale Ente attribuite,
- b) promuovere e concorrere allo sviluppo socio-economico del territorio comune favorendo la partecipazione all'iniziativa economica, dei soggetti pubblici e privati, alla realizzazione di programmi e strutture di interesse generale compatibili con le risorse umane ed ambientali;
- c) definire un assetto organizzativo volto al potenziamento di funzioni e servizi in termini di efficienza, efficacia ed economicità;
- d) promuovere e favorire lo sviluppo dell'agricoltura e della zootecnia, del turismo e dell'artigianato, della sicurezza, della mobilità, della transizione energetica e digitale e lo sviluppo sostenibile;
- e) rapportarsi con gli Enti sovra comunali per una maggiore rappresentatività degli interessi del territorio;
- f) garantire l'attuazione della Strategia Territoriale dell'Area Funzionale Urbana di Agrigento, per la produzione di servizi di rango urbano volti ad accrescere la competitività, l'attrattività e la vivibilità

Art 5 - Sede, stemma e gonfalone

1. La sede dell'Unione è situata nel territorio del Comune capofila.
2. Con deliberazione del Consiglio dell'Unione, da adottarsi con il voto favorevole della maggioranza dei componenti, possono essere istituite sedi operative per gli uffici dell'Unione.
3. Gli organi dell'Unione si riuniranno, di norma, presso la sede dell'Unione.

4. L'Unione si dota di un proprio stemma e di un gonfalone approvati con delibera del Consiglio dell'unione.

Art. 6 – Durata

1. L'Unione ha durata di anni dieci dalla data della sottoscrizione dell'atto costitutivo. Allo scadere dei dieci anni la durata è prorogata fino al completamento degli interventi in itinere e comunque la durata non può essere superiore a venti anni, decorsi i quali l'Unione cessa di diritto.

2. Lo scioglimento dell'Unione, al di fuori dei casi previsti al comma precedente, è disposto con conformi deliberazioni di tutti i Consigli dei Comuni aderenti, nelle quali si disciplina anche la destinazione dei beni patrimoniali, delle risorse strumentali e del personale dell'Unione.

Art. 7 – Recesso

1. Ogni Comune partecipante all'Unione e i propri rappresentanti possono recedervi unilateralmente con motivato provvedimento consiliare, sentita l'autorità urbana per la verifica dell'assenza di pregiudizio alla programmazione generale e alla relativa esecuzione. Gli effetti del recesso decorrono dall'esercizio finanziario successivo.

2. In caso di recesso da parte di uno o più dei Comuni che hanno costituito l'Unione, la gestione dei rapporti giuridici attivi e passivi in essere e demandati all'Unione, è devoluta all'Unione che li gestisce fino alla loro naturale scadenza anche per conto del/dei Comune/i recedente/i.

3. Con apposita deliberazione del Consiglio dell'Unione, nel rispetto delle previsioni del presente Statuto e delle eventuali convenzioni e regolamenti in essere, vengono definiti, in particolare, gli effetti sui rapporti giuridici in essere, quelli relativi al patrimonio dell'Unione, le modalità di retrocessione dalle funzioni, dai servizi e dalle attività riferibili al Comune recedente.

TITOLO II - COMPETENZE

Art. 8 – Oggetto

1. All'Unione possono essere affidate le funzioni, le competenze amministrative e i relativi servizi per raggiungere gli obiettivi di cui all'art.4.

2. I Comuni possono inoltre conferire all'Unione l'esercizio di ogni altra funzione o servizio amministrativo propri o ad essi delegati nell'ambito delle politiche relative alla Strategia Territoriale della FUA di Agrigento

3. In sede di prima applicazione del presente Statuto è attribuito all'Unione l'esercizio dei seguenti attività:

- funzioni di programmazione in materia di sviluppo socio-economico e quelle che riguardano l'impiego delle occorrenti risorse finanziarie, anche derivanti dai fondi strutturali dell'Unione europea, ad esclusione di quella relativa alla Strategia Territoriale Area Urbana Funzionale di Agrigento da definirsi con gli altri Comuni facenti parte della FUA di Agrigento convenzionati ex art.30 D.lgs. n. 267/2000. Tale fattispecie decade nel momento in cui la totalità degli altri Comuni associati per mezzo di Convenzione entrino a far parte dell'Unione dei Comuni dell'Area Urbana Funzionale di Agrigento;
- organizzazione generale dell'amministrazione, gestione amministrativa, finanziaria e contabile, e controllo nell'ambito della Strategia Territoriale della FUA di Agrigento in attuazione del ruolo di organismo intermedio;
- eventuale istituzione e gestione di una Centrale Unica di Committenza;

TITOLO III - ORGANI DI GOVERNO

Art. 9 - Organi

1. Sono organi di governo dell'Unione il Consiglio, il Presidente e la Giunta. I componenti dei predetti organi esercitano la loro funzione a titolo gratuito.

Art. 10 - Consiglio dell'Unione

1. Il Consiglio dell'Unione è composto dai consiglieri comunali pro-tempore eletti dai singoli Consigli dei Comuni aderenti all'Unione tra i propri componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze. Svolge le sue funzioni per tutta la durata dell'unione.

2. La designazione dei consiglieri da parte dei rispettivi consigli, in sede di prima applicazione, è effettuata nella medesima seduta di approvazione dello statuto.

3. Al fine di assicurare la rappresentanza di ogni Comune, il Consiglio dell'Unione è composto da un numero di consiglieri nella misura del 25% dei consiglieri comunali assegnati a ciascun comune arrotondando all'unità superiore.

4. Il funzionamento del consiglio è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione, per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica, altresì, il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che, in ogni caso, debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il presidente dell'Unione.

5. La prima convocazione del consiglio è disposta dal presidente dell'Unione di cui all'art. 13, entro quindici giorni dalla costituzione

6. Nella prima seduta il consiglio provvede ad eleggere, tra i suoi membri, il Presidente e il vice Presidente del consiglio.

7. I componenti del Consiglio dell'Unione restano in carica sino alla scadenza del loro mandato di consiglieri o fino alla cessazione dalla carica per qualunque causa.

8. Il Consiglio dell'Unione è composto dai nuovi rappresentanti ogni volta che si procede alle elezioni amministrative in uno o più comuni aderenti; analogamente si procede all'integrazione del Consiglio dell'Unione, nel rispetto di quanto previsto dal precedente comma 2, nel caso in cui uno o più dei suoi componenti si dimetta o cessi per qualsiasi motivo dalla carica di Consigliere comunale.

9. La presidenza del Consiglio dell'Unione è attribuita ad uno dei suoi componenti, eletto con la maggioranza dei consiglieri assegnati espressi mediante votazione a scrutinio segreto.

Con le stesse modalità viene eletto un Vice Presidente del Consiglio, che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Entrambi restano in carica sino alla scadenza del loro mandato di consiglieri.

10. La prima riunione del Consiglio dell'Unione dopo la sua costituzione viene convocata dal Sindaco del Comune sede dell'Unione, successivamente dal Presidente.

Art. 11 – Competenze

1. Il Consiglio dell'Unione è l'organo che, nel rispetto degli atti di indirizzo per la costruzione delle strategie territoriali e per la selezione e attuazione delle operazioni a valere sul PR FESR 2021-2027", approva la Strategia Territoriale della FUA di Agrigento e i progetti di sviluppo locale già elaborati e proposti dall'assemblea dei sindaci nell'ambito della convenzione in essere tra i comuni dell'unione e i comuni in convenzione.

2. I Comuni in convenzione che non fanno parte dell'unione sottopongono per l'approvazione ai rispettivi Consigli Comunali la Strategia Territoriale della FUA di Agrigento e gli atti di programmazione dei progetti di sviluppo locale.

Art. 12 – Sostituzione dei Consiglieri dimissionari

1. Il Consigliere componente dell'Unione dimissionario o cessato è sostituito dal Comune di appartenenza non oltre un mese dalla presentazione delle dimissioni o di altra causa avente lo stesso effetto delle dimissioni.

Art. 13 - Elezione del Presidente

1. Per i primi 5 anni la funzione di Presidente dell'Unione è esercitata dal Sindaco pro-tempore del comune di Agrigento.

2. Allo scadere dell'incarico di cui al comma precedente, il Presidente dell'Unione è eletto dalla giunta dell'Unione a maggioranza assoluta tra i Sindaci dei Comuni aderenti. In caso di parità, la votazione viene immediatamente ripetuta. In caso di ulteriore parità, è eletto, tra i votati, il Sindaco del Comune con popolazione maggiore.

3. Il Presidente dura in carica fino al termine del mandato elettivo nel comune aderente.

4. In caso di decadenza del Presidente si procede entro 45 giorni dal verificarsi dell'evento decadenziale alla nomina del successore.

Art. 14 - Il Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Unione dei Comuni. Esso esercita le funzioni a lui attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.

2. In particolare, il Presidente:

a) rappresenta l'Unione e presiede la Giunta;

b) sovrintende al funzionamento degli uffici e all'esecuzione degli atti e svolge gli altri compiti attribuiti ai Sindaci dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti dell'Unione, relativamente alle funzioni e servizi conferiti non incompatibili con la natura delle unioni comunali;

c) sovrintende l'espletamento delle funzioni e dei compiti attribuiti all'Unione e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie concrete di attuazione e loro risultati;

d) provvede alla nomina del segretario dell'Unione e alla revoca per violazione dei doveri d'ufficio previa deliberazione della giunta;

e) può attribuire specifiche deleghe a singoli componenti della Giunta o incarichi per oggetti determinati a singoli componenti del Consiglio, sentito, in quest'ultimo caso, il relativo Presidente.

Art. 15 - Il Vice Presidente

1. Fuori dall'ipotesi di cui al 1° comma dell'art. 13, il Vice Presidente è eletto con le stesse modalità del comma 2 dell'articolo 13.

2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione, disposta ai sensi di legge.

3. In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche del Vice Presidente, le funzioni del Presidente sono esercitate dal componente della Giunta più anziano di età.

Art. 16 – La Giunta

1. La Giunta, presieduta dal Presidente dell'Unione, è l'organo esecutivo dell'Unione, collabora con il Consiglio per il governo dell'ente e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza e dura in carica per tutta la durata dell'unione

2. E' competente all'adozione degli atti necessari a dare attuazione alle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio dell'Unione

3. La Giunta, in particolare:

- approva lo schema di bilancio di previsione annuale e pluriennale, e il DUP, lo schema di rendiconto della gestione;
- approva i progetti preliminari e di massima in linea amministrativa, decide in ordine alle azioni da intentare e sostenere in giudizio in qualsiasi grado, nonché ai ricorsi amministrativi giurisdizionali e arbitrati e autorizza il Presidente a stare e a resistere in giudizio davanti all'autorità giudiziaria e a qualsiasi altra giurisdizione speciale; decide in ordine ad eventuali transazioni; decide in ordine a consulenze legali;

4. La Giunta dell'Unione è validamente riunita con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Le proposte di deliberazione sono sottoposte preventivamente ai comuni che aderiscono all'unione a mezzo della convenzione ex art 30 del TUEL per la successiva approvazione prevista al comma quinto: Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, sono redatte, a cura del segretario, dall'addetto all'ufficio dello stesso segretario e sono sottoscritte dal Presidente dell'Unione e dal segretario partecipante.

5. Al fine di garantire la piena rappresentatività del territorio dell'Area Urbana Funzionale di Agrigento, i comuni che aderiscono all'unione a mezzo della convenzione ex art 30 del TUEL provvedono a far approvare ai rispettivi organi gli atti di indirizzo inerenti la programmazione e attuazione della Strategia territoriale della FUA di Agrigento sino a quando si verificano i presupposti per aderire all'Unione della medesima area territoriale.

Art. 17 - Composizione e nomina della Giunta

1. La Giunta è composta dai Sindaci pro-tempore dei Comuni dell'Unione in modo da garantire la rappresentanza delle aree geografiche sulle quali si estende l'Unione.

Alle sedute della giunta, in caso di assenza o impedimento, i sindaci possono delegare la partecipazione agli Assessori in carica dei rispettivi comuni.

2. La cessazione, per causa diversa dal rinnovo degli organi, dalla carica di Sindaco nel Comune di provenienza determina il venir meno della carica di componente della Giunta dell'Unione che viene sostituito da chi svolge le veci del sindaco

3. Il Presidente dà comunicazione delle nomine al Consiglio nella prima seduta utile.

Art. 18 - Dimissioni e cessazione della carica di Presidente dell'Unione

1. Le dimissioni del Presidente, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente Unione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
2. Nella prima seduta utile successiva alla presentazione delle dimissioni o altra causa di cessazione, la giunta dell'Unione provvede alla nomina del nuovo presidente.

TITOLO IV

Art. 19 – Diritto di informazione.

1. Tutti gli atti deliberativi dell'Amministrazione sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.
2. La pubblicazione a tutti gli effetti di Legge avviene, in fase di prima applicazione, e comunque sino alla costituzione di un apposito sito istituzionale dell'Unione stessa, mediante l'affissione all'Albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune ove è allocata la sede legale dell'Unione. La pubblicazione è altresì effettuata, a soli fini informativi e divulgativi, all'Albo pretorio on-line e sui siti istituzionali dei singoli Comuni aderenti.

Art. 20 – Rapporti con gli altri Enti

1. L'Unione può avvalersi di tutte le forme associative e di partecipazione previste dalla legislazione vigente.

Art. 21 – Obiettivi dell'attività amministrativa e della gestione

1. L'Unione informa la propria attività amministrativa e la gestione ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di economicità e di semplicità delle procedure.

TITOLO V - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 22 - Principi in materia di gestione del personale

1. L'Unione dispone di uffici propri e può avvalersi degli uffici dei Comuni partecipanti.
2. Il modello di organizzazione dell'Unione mediante avvalimento degli uffici comunali ovvero di altre strutture è subordinato alla stipula di un'apposita convenzione.

3. L'Unione favorisce la formazione e la valorizzazione della propria struttura tecnico- amministrativa e cura la progressiva informatizzazione delle proprie attività.
4. L'Unione ed i Comuni in convenzione, a seconda delle specifiche necessità, di norma correlate al carico delle attribuzioni rimesse alla competenza dell'Unione, possono avvalersi dei vigenti istituti del comando, del convenzionamento e della mobilità previsti dalla legge e dai CCNL, nel rispetto dei moduli di relazione sindacale in vigore.
5. Il personale dipendente è inserito nella struttura dell'Unione secondo criteri di funzionalità e flessibilità operativa.
6. Al fine di garantire un'efficace ed efficiente gestione e attuazione della Strategia Territoriale della FUA di Agrigento, definita in sede di Convenzione ex art. 30 D.lgs.267/2000 con gli altri Comuni, l'Unione opera mediante l'Ufficio Comune.

Art. 23 – Articolazione geografica delle aree amministrative

1. Gli uffici dell'Unione possono essere dislocati anche in luoghi diversi purché compresi nell'ambito del territorio della FUA di Agrigento.

Art. 24 - Direzione dell'Unione

1. Il Presidente dell'Unione si avvale del Segretario Comunale di un Comune facente parte della stessa Unione.
2. Il Segretario svolge le funzioni allo stesso assegnato dalla legge, e in particolare:
 - a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta dell'unione;
 - b) roga, su richiesta del Presidente, tutti i contratti nei quali l'unione è parte, ed autentica scritture private ed atti nell'interesse dell'unione;
 - c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Presidente.
3. Il trattamento economico del Segretario è stabilito conformemente a quanto stabilito dai CCNL di categoria

TITOLO VI - FINANZE E CONTABILITÀ

Art. 25 - Finanza e fiscalità dell'Unione

1. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.

Art. 26 - Bilancio e programmazione finanziaria

1. L'Unione secondo i termini e le modalità previsti per i Comuni stessi, delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo.
2. L'attività economica-finanziaria dell'Unione è disciplinata secondo le norme di contabilità proprie degli enti locali.
3. Le modalità organizzative per lo svolgimento dell'attività economico-finanziaria sono disciplinate da un apposito regolamento di contabilità.

Art. 27 - Revisione economica e finanziaria

1. Ai sensi di legge, l'Unione si dota di un organo di revisione economica e finanziaria nella composizione prevista per la popolazione complessiva dei comuni aderenti che, nell'espletamento delle sue funzioni, ha diritto di acquisire atti, informazioni e documenti amministrativi dell'Unione e dei Comuni partecipanti.

Art. 28 - Affidamento del servizio di tesoreria

1. Il servizio di tesoreria dell'Ente è svolto, secondo la normativa vigente, da un istituto **a ciò abilitato**.
2. I rapporti dell'Unione con il Tesoriere sono disciplinati dalla legge nonché da apposita convenzione.

TITOLO VII – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 29 - Atti regolamentari

1. Ove necessario, sino all'emanazione di propri atti regolamentari, si dovranno osservare le norme regolamentari del Comune in cui ha sede l'Unione.

Art. 30 - Fondo Spese

1. Per la gestione dell'esercizio corrente i Comuni partecipanti costituiscono un fondo spese, determinato da tutti i comuni compresi quelli che aderiscono alla convenzione, la cui entità è commisurata al numero degli abitanti di ogni singolo Comune. Il Consiglio dell'Unione delibera, entro due mesi dal suo insediamento un bilancio provvisorio per l'anno in corso. Il bilancio ricomprende, oltre al fondo spese, **l'eventuale** contributo regionale relativo allo stesso anno ed ogni altra eventuale acquisizione di somme.

Art. 31 – Norme finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto, si rinvia alla normativa statale e regionale vigente in materia di ordinamento degli Enti locali.
2. Copia dell'Atto costitutivo dell'Unione e del presente Statuto, nonché copia degli atti che eventualmente ne modificano i contenuti, sono pubblicati nell'Albo Pretorio on-line dei Comuni partecipanti all'Unione e dell'Unione e inviati all'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali ed all'ANCI.